



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0131501 / 2012

Atto N. 5641

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 S.M.I. - PARTE II MODIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 5256 DEL 09.10.2012 MANECO S.R.L.- VIA B. PARODI, 59 B - CERANESI (GE)

In data 30/10/2012 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
TOTALE ENTRATE													
TOTALE SPESE													

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 30 ottobre 2012

Vista la deliberazione n. 1/2012 del 10.01.2012 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante "Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova rilasciato alla Società MANECO S.r.l. con il n. 5256 del 09.10.2012 e relativo ad un aggiornamento complessivo delle prescrizioni relative al comparto rifiuti dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4278/2010;

Vista la nota del 24.10.2012 con cui la Società MANECO ha richiesto un chiarimento circa un aspetto contrastante rilevato nel P.D. n. 5256/2012 tra parte descrittiva e parte dispositiva;

Considerato che la prescrizione 16 del Provvedimento Dirigenziale n. 5256/2012 prevede che "Per ogni partita di rifiuti in arrivo, al fine di assicurare la tracciabilità dell'intera sequenza di trattamento, la ditta deve compilare il Registro di Miscelazioni Trattamenti o Registro di impianto, vidimato dalla Provincia di Genova dove saranno indicate le informazioni riportate nelle premesse della presente autorizzazione (pag.28 e sg).";

Rilevata in essa una discrasia con quanto riportato nella tabella a pag. 28 del Provvedimento laddove non si prevede la registrazione degli ingressi anche sul registro miscelazioni e trattamenti (che si propone un altro obiettivo) ma unicamente sul registro di carico e scarico rifiuti;

Ritenuto necessario intervenire a correggere la prescrizione 16 del Prov. Dir. n. 5256/2012 coniugandola con quanto inserito nella premessa del medesimo testo;

Considerato che questo ufficio ha rilevato una seconda incongruenza tra parte descrittiva e dispositiva del provvedimento anche per quanto attiene la non necessità di omologa per i rifiuti provenienti da attività di microraccolta;

Preso atto che la prescrizione 10 del Provvedimento Dirigenziale n. 5256/2012 recita: "Sono escluse dalle omologhe le attività di microraccolta di rifiuti sul territorio. Tale tipologia di attività è da intendersi riferita al carico di un automezzo realizzato da un solo raccoglitore che in un solo viaggio raccoglie, trasporta e conferisce a ManEco rifiuti analoghi e/o differenti tra loro, provenienti da diversi siti e/o da uno o più produttori / detentori, debitamente confezionati e conferiti in un'unica soluzione all'impianto.";

Considerato che a pag. 29 del testo è stata inserita una frase in contrasto che afferma la necessità di analisi sui rifiuti da microraccolta e che tale frase sia da considerarsi elisa dal testo, anche per equiparazione di prescrizioni con altri impianti analoghi a MANECO;

Ritenuto che pur non essendo obbligatoria la procedura di omologa per i rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio occorre evidenziare che in caso di provenienza non nota o incerta e/o di produttore non noto od incerto di un rifiuto, la procedura dovrà essere seguita, ivi compresa l'analisi;

Ritenuto pertanto necessario sostituire la prescrizione 10 del Provvedimento Dirigenziale n. 5256/2012 al fine di meglio chiarirne gli intenti ed i contenuti.

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di sostituire le prescrizioni 10 e 16 del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova rilasciato alla Società MANECO S.r.l. con P.D. n. 5256 del 09.10.2012 con le seguenti:
 - 10) Per ogni partita di rifiuti in arrivo, al fine di assicurare la tracciabilità dell'intera sequenza di trattamento, la Ditta deve compilare il registro di carico e scarico rifiuti e, per le fasi successive di movimento interno dei rifiuti, dovrà seguire quanto indicato nella tabella a pag.28 del presente Provvedimento, con registrazioni sul registro miscelazioni e trattamenti e/o sul registro di carico e scarico a seconda della tipologia di movimento interno.
 - 16) La procedura di omologa non è obbligatoria per i rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio. Tale tipologia di attività è da intendersi riferita al carico di un automezzo realizzato da un solo raccogliatore che in un solo viaggio raccoglie, trasporta e conferisce a ManEco rifiuti analoghi e/o differenti tra loro, provenienti da diversi siti e/o da uno o più produttori / detentori, debitamente confezionati e conferiti in un'unica soluzione all'impianto. In caso di rifiuti per i quali non risulti nota la provenienza e/o il produttore dovrà essere seguita la procedura di omologa (scheda + analisi).

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 5256 del 9 ottobre 2012, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 ottobre 2012

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 ottobre 2012

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal **31 ottobre 2012 al 15 novembre 2012**